



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 155 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Piano di lottizzazione interessante l'area residenziale di nuova espansione in loc. Vaneggie dell'abitato di Faedo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Faedo n. 34 dd 29.10.2012. Proroga n. 2 con efficacia al 28.10.2024, ai sensi art. 54, co. 1 bis, LP 15/2015 e ssmm.
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciassette** del mese **ottobre** di alle ore **19:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Piano di lottizzazione interessante l'area residenziale di nuova espansione in loc. Vaneggie dell'abitato di Faedo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Faedo n. 34 dd 29.10.2012.
Proroga n. 2 con efficacia al 28.10.2024, ai sensi art. 54, co. 1 bis, LP 15/2015 e ssmm.**

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Si prende atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Con LR n.13 del 19.10.2016 il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha istituito la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020 e ai sensi dell'art. 1, co.3, della citata LR il comune di Faedo è estinto dalla stessa data.

Per quanto in oggetto ogni documento richiamato di data fino al 31.12.2019 è riferito alla competenza dell'estinto comune di Faedo.

Premesse.

Con deliberazione n.018 del Consiglio comunale di data 30 maggio 2022 è stata prorogata per un periodo di anni uno - ai sensi dell'art. 54, co. 1 bis, della LP 15/2015 e ssmm. - l'efficacia del Piano di lottizzazione di iniziativa privata interessante l'area residenziale di nuova espansione in loc. Vaneggie di Faedo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Faedo n. 34 dd 29.10.2012, esecutiva. Il nuovo termine della scadenza dell'efficacia del Piano di lottizzazione risulta stabilito alla data del 28.10.2023.

Le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione erano state autorizzate con concessione edilizia n.8/2014; in data 28 febbraio 2023 risulta rilasciato il nuovo permesso di costruire n.3/2023.

In data 24 marzo 2023 in atti sub prot.n. 750, veniva presentata da parte del tecnico incaricato dai lottizzanti la richiesta di variante al piano di lottizzazione, documentazione poi integrata in data 25 maggio 2023 in atti sub prot. n. 4678, che ha riguardato solo lavori relativi alla Fase 2 opere di urbanizzazione, e nel dettaglio:

- modifica della quota del marciapiede prevedendo l'abbassamento dello stesso a livello strada, dividendolo dalla sede stradale con una cordonata e colorazione diversa;
- sostituzione del modello dei lampioni con il medesimo tipo di quelli installati dal comune nella zona adiacente al piano di lottizzazione.

In data 06.06.2023 il Comune di San Michele all'Adige rilasciava la concessione edilizia n. 6/2023 per i lavori di variante al permesso di costruire n.3/2023 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per la fase 2 del piano di lottizzazione Vaneggie.

In data 07 luglio 2023 in atti sub. prot.5991 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art.83 comma 3 della LP 15/2015.

I lavori di variante relativi alla fase 2 delle opere di urbanizzazione previste nel Piano di lottizzazione interessano essenzialmente la strada di penetrazione dell'area; la porzione di strada in area di lottizzazione che è posta ortogonalmente rispetto a via Vaneggie costituente accesso al parco pubblico antistante il nuovo centro civico sarà oggetto unicamente di posa di strato superficiale del manto di usura.

Tutto ciò premesso.

Vista la richiesta in atti sub prot. n. 5829 dd 04.07.2023 a firma dei proprietari delle aree interessate dalla lottizzazione in oggetto tesa ad ottenere una ulteriore proroga dell'efficacia del piano di lottizzazione scadente al 28 ottobre 2023, ai sensi dall'art. 54, co. 1 bis, LP 15/2015.

Vista la relazione di integrazione della richiesta di cui sopra, in atti sub prot. 6113 dd 11.07.2023, che ha motivato il ritardo nella realizzazione dei lavori, esponendo l'iter del percorso autorizzativo che ha richiesto tempi che si sono conclusi solo nel mese di giugno 2023, ha fatto presente che la ditta esecutrice dei lavori, già esecutrice dei lavori della fase 1 e quindi a perfetta conoscenza del cantiere e di quanto già eseguito, non è in grado di terminare entro il 28.10.2023 come da cronoprogramma in atti che prevede la fine dei lavori nella primavera del 2024.

Richiamata la LP 15/2015 in materia di governo del territorio e in particolare l'art. 54, co. 1bis, che recita *"Il comune, entro il termine previsto dal comma 1, può prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata non ancora scaduti per un periodo di tempo non superiore a tre anni in caso di particolare complessità delle opere di urbanizzazione previste nei piani medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48 con riguardo alla durata dei vincoli preordinati all'espropriazione."* e dato atto che nel caso di specie non risultano vincoli preordinati all'esproprio.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 18 dd 30.05.2022, esecutiva, di concessione della proroga n. 1 di 1 anno con scadenza dell'efficacia del Piano di lottizzazione al 28.10.2023.

Ritenuta ammissibile la nuova richiesta di proroga dell'efficacia del Piano di lottizzazione in considerazione:

1. di quanto previsto dall'art. 54, co. 1bis, LP 15/2015;
2. dei tempi burocratici che si sono resi necessari per l'espletamento della variante dei lavori da eseguirsi;
3. del fatto che i lavori sono in corso come da dichiarazione di inizio lavori in atti;
4. del cronoprogramma in atti dei lavori con previsione di completamento nella primavera del 2024.

Richiamata l'ordinanza n.80 dd 5.10.2023 che ha modificato il previsto divieto di transito, limitandolo al solo tratto di strada di penetrazione ai lotti oggetto dei lavori di variante relativi alla fase 2 delle opere di urbanizzazione, e ritenuto necessario che a cura della ditta lottizzante venga comunicato all'ufficio tecnico del Comune con congruo anticipo la data in cui verrà effettuata la stesura del manto di finitura bituminoso sulla parte di strada in lottizzazione non interessata dalla citata ordinanza e costituente via di accesso al parco pubblico antistante il centro civico.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 54, co. 1 bis, LP 15/2015.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. - Firmato digitalmente: il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica – Mauro Stonfer-
- Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prorogare per un ulteriore periodo di anni uno, ai sensi dell'art. 54, co. 1 bis, della LP 15/2015 e ssmm, l'efficacia del Piano di lottizzazione di iniziativa privata interessante l'area residenziale di nuova espansione in loc. Vaneggie dell'abitato di Faedo, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale di Faedo n. 34 dd 29.10.2012 e prorogato con deliberazione consiliare n.18 dd 30 maggio 2022, fissando il nuovo termine della scadenza dell'efficacia del Piano di lottizzazione alla data del **28.10.2024**.

2. Di impegnare la ditta lottizzante alla comunicazione all'ufficio tecnico del Comune, con congruo anticipo, della data in cui verrà effettuata la stesura del manto di finitura bituminoso sulla parte di strada in lottizzazione non interessata dalla citata ordinanza e costituente via di accesso al parco pubblico antistante il centro civico, per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza.
3. Di comunicare la presente deliberazione di ulteriore proroga al Consiglio comunale.
4. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
5. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera di Giunta comunale 155 dd 17.10.2023.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(Firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **20.10.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.